



CITTA' DI MONDRAGONE

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Provincia di Caserta

AREA TERZA

| DISCIPLINARE DI GARA |
|--|
| PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING, AI SENSI DELL'ART.193 DEL D.LGS. N. 36/2023 CON DIRITTO DI PRELAZIONE IN FAVORE DEL PROMOTORE, PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL VECCHIO IMPIANTO CIMITERIALE E LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DI POLIZIA MORTUARIA E DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA |
| CUP: D52F24000220005 – CIG: |

Stazione Appaltante: Comune di Mondragone – Area Terza – viale Regina Margherita n. 93/97 – 81034 Mondragone (CE)

Sito internet: <https://www.comune.mondragone.ce.it>

R.U.P.: arch. Salvatore Catanzano - mail: s.catanzano@comune.mondragone.ce.it - tel. 0823 774241

PEC Protocollo: protocollo@pec.comune.mondragone.ce.it

Il presente **DISCIPLINARE DI GARA** contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura indetta dalla stazione appaltante, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto *“Affidamento in concessione mediante project financing per la riqualificazione del vecchio impianto cimiteriale e la gestione dei servizi cimiteriali di polizia mortuaria e dell'illuminazione votiva”* con diritto di prelazione del promotore ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 36/2023, sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica, posto a base di gara

- presentato dalla società Petrarca Gestione Servizi Pubblici srl;
- verificato dall'ing. Nicola D'Angelo;
- validato dal R.U.P. arch. Salvatore Catanzano;
- approvato dalla Giunta Comunale Delibera n. 114/2024

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta aggiudicata con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità

prezzo ai sensi dell'art. 71 e dell'art. 193, comma 3, del D.Lgs. 36/2023

Conformemente a quanto disposto dall'art. 85 del D.Lgs. n. 36/2023:

- il progetto di fattibilità tecnico economica, la bozza di convenzione e il Piano Economico Finanziario asseverato sono disponibili sul profilo del committente <http://www.comune.mondragone.ce.it>;
- il bando e il disciplinare di gara sono disponibili sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC

1. OGGETTO DELLA GARA

La presente procedura di gara ha per oggetto “*Affidamento in concessione mediante project financing per la riqualificazione del vecchio impianto cimiteriale e la gestione dei servizi cimiteriali di polizia mortuaria e dell'illuminazione votiva*” **mediante project financing, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. n. 36/2023 con diritto di prelazione del promotore.** L'affidamento avverrà tramite **concessione mista di servizi e lavori**, con prevalenza funzionale dei servizi di gestione del cimitero comunale. Sono compresi nell'affidamento senza ulteriori oneri per la Stazione concedente, le eventuali previsioni migliorative e aggiuntive offerte dall'operatore economico in sede di gara.

2. PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La gara sarà espletata Tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A) nel rispetto delle norme previste. La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma. In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale, dove sono accessibili i documenti di gara, nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

3. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 CHIARIMENTI

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso la piattaforma telematica, entro il “*Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti*”. Non sarà evasa alcuna richiesta inoltrata in difformità a quanto indicato nel presente disciplinare e pervenuta oltre il termine. Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento all’interno della piattaforma telematica. Le richieste di chiarimento devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi del D.Lgs 36/2023, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno TRE giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima nella pagina dedicata alla procedura di gara presente all’interno della piattaforma telematica.

3.2 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate attraverso la piattaforma MEPA. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di *avvalimento*, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di *subappalto*, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati. I partecipanti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC, eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante. Diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. La Stazione Appaltante utilizzerà la piattaforma di gara per eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte e, successivamente, per le comunicazioni di carattere generale; tra queste è compresa la pubblicazione dell’aggiudicatario.

4. OGGETTO DELLA CONCESSIONE

In attuazione dell’art. 108 e dell’art. 193 del D.Lgs 36/2023 vengono di seguito indicati l’ubicazione e la descrizione dell’intervento da realizzare, la consistenza, le tipologie del servizio da gestire, in modo da consentire che le offerte siano presentate secondo presupposti omogenei.

L’intervento consiste nella progettazione ed esecuzione dei lavori indicati nel Progetto fattibilità tecnica ed economica da eseguirsi presso il vecchio Cimitero del Comune di Mondragone, consistenti, nello specifico:

- 1) Progettazione definitiva ed esecutiva delle opere strumentali alla gestione dei servizi in concessione;
- 2) Direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e relative attività tecniche correlate all’esecuzione dell’intervento con utilizzo di professionisti selezionati dalla stazione appaltante;
- 3) Realizzazione di nuovi ossari, loculi e cinerari;

- 4) Ripristino e messa in sicurezza dei loculi esistenti;
- 5) Rifacimento dei bagni;
- 6) Rifacimento impianto elettrico, di allarme e videosorveglianza;
- 7) Recupero del cimitero dei bambini;
- 8) Rifacimento recinzione del parcheggio esistente;

In ragione delle caratteristiche e della tipologia dei lavori previsti dal Progetto di fattibilità tecnica ed economica, il concessionario provvederà a redigere il progetto esecutivo ai sensi dell'art. 41 del D.lgs 36/2023, che dovranno obbligatoriamente contenere tutti gli elementi prescritti dal D.P.R. 207/2010.

5. IMPORTO STIMATO

La remunerazione della concessione è rappresentata dai servizi oggetto del contratto. La Stazione Appaltante, in conformità all'art. 177, c. 6, del D. Lgs n. 36/2023, al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario dell'investimento e della connessa gestione, nonché per assicurare adeguati livelli di bancabilità dell'opera, stabilisce un canone annuo €. 66.281,22 (euro sessantaseimiladuecentottantuno/22), da riconoscere al concessionario, come specificato e sintetizzato nel quadro economico riepilogativo sottostante:

| | | | | |
|---|--|--|--|-----------------------|
| A) - IMPORTO DEI LAVORI | | | | |
| A.1) | Importo dei lavori (soggetto a ribasso d'asta) | | | 1.465.284,48 € |
| A.2) | di cui oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) | | | 63.264,22 € |
| A.3) | di cui Importo costi incidenza manodopera (non soggetto a ribasso) | | | 325.236,53 € |
| A.4) | Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, (non soggetto a ribasso) | | | 10.000,00 € |
| TOTALE A) LAVORI A BASE D'ASTA | | | | 1.066.783,73 € |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | | | |
| B.1) | Imprevisti ($\leq 5\%$ di A) | | | 76.927,44 € |
| B.2) | Spese tecniche | | | 243.535,85 € |
| B.3) | Incentivi per funzioni tecniche (2% di A + B.1) | | | 32.309,52 € |
| B.4) | Cassa Previdenziale (4% di B.2) | | | 9.741,43 € |
| B.6) | Spese per commissione giudicatrice | | | 6.154,19 € |
| B.7) | Spese per pubblicità | | | 1.500,00 € |
| B.8) | Iva sui lavori al 22% di A + B.1 | | | 355.404,75 € |
| B.9) | Iva sulle spese tecniche al 22% di B.2 + B.4 | | | 55.721,00 € |
| TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE | | | | 781.294,19 € |
| TOTALE INVESTIMENTO (A+B) | | | | 2.319.842,89 € |
| Diritti sulle opere dell'ingegno art. 193 comma 8 ($\leq 2,5\%$ del totale investimento) | | | | 57.996,07 € |

6. CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO DA APPLICARE NEL CORSO DELL'ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 11, c. 2 del D. Lgs. n. 36/23 e ss.mm.ii. la ditta appaltatrice in sede di esecuzione dei lavori deve applicare il CCNL di settore. L'operatore economico può indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da esso applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante. In tal caso, l'operatore economico vincitore della gara, prima dell'aggiudicazione della stessa, dovrà fornire alla stazione appaltante la dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata nonché la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata dalla stazione appaltante con le modalità di cui all'articolo 110 del D.Lgs. n. 36/23 e smi.

7. DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha la durata di 35 anni, a decorrere dalla firma del contratto comprendente la progettazione esecutiva, l'esecuzione dei lavori e la gestione della struttura.

Alla scadenza del contratto tutti gli impianti esistenti prima dell'affidamento nonché quanto realizzato durante il contratto saranno resi nella piena proprietà del Comune di Mondragone in perfetto stato di manutenzione e funzionalità liberi da vincoli di ogni genere.

8. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

1. Bando di gara;
2. Disciplinare;
3. Allegato A – Domanda di Partecipazione;
4. Allegato B – Dichiarazione di avvenuto sopralluogo;
5. Allegato C – Dichiarazione di insussistenza motivi di esclusione;
6. Allegato D – Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
7. Allegato E – DGUE;
8. Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica:
 - a. Relazione tecnica;
 - b. Planimetria;
 - c. Quadro economico;
 - d. Computo metrico;
 - e. Proposta di contratto;
 - f. Proposta di piano operativo;
 - g. PEF;
 - h. Rapporto conclusivo;
 - i. Validazione.

9. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- ✓ partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- ✓ partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- ✓ partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- ✓ partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- ✓ nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti.
- ✓ nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- ✓ nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto. Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d). L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in

raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEL CONCESSIONARIO

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici che non hanno le cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D. Lgs 36/23; i progettisti indicati in sede di gara non devono avere cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D. Lgs 36/23 e smi nonché possedere i requisiti di cui al seguito del presente bando disciplinare di gara nonché quelli di cui all'allegato II.12, parte V del D. Lgs 36/2336/23. A tal fine, i concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione dalla gara, dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e smi, attestanti il possesso dei predetti requisiti richiesti, con le modalità, le forme e i contenuti previsti nei successivi articoli del presente Bando - disciplinare di gara. La Stazione Appaltante esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che lo stesso si trovi, a causa di atti compiuti o omessi, prima o nel corso, della procedura, in una delle situazioni di cui agli artt. 94, 95 e 98 del d.lgs. 36/23. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, c. 16-ter, del d.lgs. del 165/2001 e smi. Il possesso dei requisiti di ordine generale sarà autocertificato dal concorrente utilizzando il modello di DGUE alla presente compilato secondo le indicazioni date dall'amministrazione nel presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 33 dell'allegato II.12 al D. Lgs 36/23:

1. I soggetti che intendono partecipare alla gara se eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa, devono essere qualificati con la SOA con riferimento ai lavori direttamente eseguiti ed essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:

- a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi 5 anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al 10% dell'investimento previsto per l'intervento;*
- b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento;*
- c) svolgimento negli ultimi 5 anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al 5% dell'investimento previsto per l'intervento;*
- d) svolgimento negli ultimi 5 anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il 2% dell'investimento previsto dall'intervento;*

2. In alternativa ai requisiti previsti sopra alle lettere c) e d), il concessionario può incrementare i requisiti previsti dalle lettere a) e b), nella misura pari a 1,5 volte. Il requisito previsto dalla lettera b), può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

3. Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d).

4. Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti alle precedenti lettere devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possessa una percentuale non inferiore al 10% dei requisiti di cui alle lettere a) e b);

5. Qualora, ai sensi dell'articolo 193 del codice, sia necessario apportare modifiche al progetto presentato dal promotore ai fini dell'approvazione dello stesso, il promotore, ovvero i concorrenti successivi in graduatoria che accettano di apportare le modifiche, devono

comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, gli eventuali ulteriori requisiti, rispetto a quelli previsti dal bando di gara, necessari per l'esecuzione del progetto.

11. SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- ✓ descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- ✓ motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico. Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

12. REQUISITI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Requisiti di idoneità professionale

Gli operatori economici devono essere in possesso dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui ha sede o analogo registro dello Stato aderente all'UE in conformità a quanto previsto dall'art. 100 D. Lgs. 36/23 per attività inerenti all'oggetto del presente bando; le imprese non residenti in ITALIA dovranno dare prova del possesso di autorizzazioni e abilitazioni analoghe a quelle sopra menzionate, secondo la normativa vigente nel paese di stabilimento; (tale requisito non può essere oggetto di avvalimento). Le Società Cooperative ed i Consorzi fra Società Cooperative di produzione e lavoro devono possedere l'iscrizione nell'Albo Nazionale delle società cooperative, presso il Ministero delle attività produttive, ora dello Sviluppo Economico. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o GEIE ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete o stipulanti il contratto deve essere in possesso dei requisiti. Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 65, c. 1 lett. b), c) e d), del D. Lgs 36/23 (consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi di imprese artigiane e consorzi stabili), ove non partecipino nell'interesse proprio, i

requisiti devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti speciali minimi di qualificazione che saranno dichiarati, in conformità agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando il modello DGUE (per i lavori):

Possesso di attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (S.O.A.) di cui all'allegato II.12 al D. Lgs 36/23, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione di sola costruzione nelle categorie e classifiche adeguate alle opere da realizzare ai sensi dell'allegato II.12 al D. Lgs 36/23 e smi. E' richiesta la SOA nelle categorie OG1, classe III o superiore ed OG 11 classe III o superiore, in alternativa dimostrazione dei requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010. La classifica dell'attestazione S.O.A. posseduta deve essere sufficiente a coprire la somma degli importi dei lavori e degli oneri di sicurezza, secondo le modalità stabilite dall'allegato II.12 al D. Lgs 36/23 e il concorrente deve indicare o associare (utilizzando preferibilmente il Modello 1) - per la redazione del progetto esecutivo un progettista qualificato (singolo o raggruppato), in possesso dei prescritti requisiti minimi di capacità economico-finanziario e tecnico – organizzativo come prescritto nel seguito del presente disciplinare.

Possesso di attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (S.O.A.) di cui all'allegato II.12 al D. Lgs 36/23, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione per progettazione e costruzione nelle categorie e classifiche adeguate alle opere da realizzare, ai sensi dell'allegato II.12 al D. Lgs 36/23. In tal caso la relativa classifica deve coprire la somma degli importi dei lavori, degli oneri di sicurezza e degli onorari di progettazione e, inoltre, lo staff tecnico in organico deve essere in possesso dei requisiti previsti nel presente bando-disciplinare e dichiarati. Nel caso in cui lo staff tecnico del concorrente sia carente degli ulteriori specifici requisiti economico-finanziario e tecnico-organizzativo, previsti nel presente bando-disciplinare, è necessario che il concorrente indichi o associ - per la redazione del progetto esecutivo - un progettista qualificato (singolo o raggruppato), in possesso dei prescritti requisiti minimi di capacità (come richiesti nel presente bando-disciplinare). Nel caso in cui il concorrente sia in possesso di attestazione per progettazione e costruzione, ai fini del raggiungimento dei suddetti requisiti può sommare i requisiti posseduti dalla propria struttura tecnica e i requisiti posseduti dai progettisti indicati o associati. Per gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, l'esistenza dei requisiti prescritti è accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, dell'allegato II.12 al D. Lgs 36/23. Nel caso in cui lo staff tecnico in organico non sia in possesso dei requisiti tecnici previsti nel presente bando - disciplinare, l'operatore economico dovrà indicare o associare un progettista qualificato secondo quanto stabilito ai precedenti punti A) e B). Si applica in ogni caso l'art. 68 del D.Lgs. n. 36/23 e smi.

Per le R.T.I., i Consorzi ordinari e i G.E.I.E di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti e nel complesso il raggruppamento deve possedere il 100% dei requisiti richiesti. I consorzi di cui

all'articolo 65, c. 2, lettere d) del D. Lgs 36/23, eseguono i lavori o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Qualora non vengano indicate le consorziate si riterrà che il Consorzio parteciperà in proprio.

Per le imprese aderenti al contratto di rete, ai sensi dell'art. 68 c. 20, del D. Lgs 36/23, si applicherà quanto previsto nei precedenti paragrafi. Ai sensi dell'art. 104 del D. Lgs 36/23, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete o aderente al GEIE può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

13. REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE

Requisiti di idoneità professionale

I progettisti devono essere iscritti all'Albo dell'ordine professionale di competenza; devono inoltre possedere i requisiti prescritti dall'art. 98 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

In caso di società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili: iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), per le attività oggetto del presente appalto.

In caso di società cooperativa: certificato di iscrizione nell'Albo nazionale delle società cooperative, presso il Ministero delle attività produttive, ora dello Sviluppo Economico, o equipollente se trattasi di un concorrente appartenente ad altro Stato membro non residente in Italia.

Le società di professionisti devono possedere i requisiti di cui all'art. 35 dell'allegato II.12 al D. Lgs 36/23.

Le società di ingegneria devono possedere i requisiti di cui all'art. 36 del dell'allegato II.12 al D. Lgs 36/23.

I soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura devono possedere i requisiti di cui all'art. 37 dell'Allegato II.12 al D. Lgs 36/23;

I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE devono possedere i requisiti di cui all'art. 38 dell'Allegato II.12 al D. Lgs 36/23.

I raggruppamenti temporanei di professionisti devono possedere i requisiti di cui all'art. 39 dell'Allegato II.12 al D. Lgs 36/23.

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione dell'art. 38 dell'allegato II.12 al D. Lgs 36/23

Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale

I concorrenti ai sensi dell'art. 100 del D.lgs. n. 36/23 devono:

essere in possesso dei seguenti requisiti speciali minimi di qualificazione che saranno dichiarati, in conformità agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (e smi);

aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati e relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali;

essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa contro i rischi professionali per un importo minimo pari all'importo posto a base di gara.

È ammesso l'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del D. Lgs. 36/23. Per quanto riguarda la progettazione se si affida la stessa a uno dei soggetti esterni all'operatore economico previsti dall'art. 66 del D. Lgs. 36/23 l'operatore economico sarà tenuto a produrre la documentazione prevista dall'art. 104 del D. Lgs. 36/23, compreso il relativo contratto.

14. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale. Ai sensi dell'art. 104, comma 7, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica unitamente alla relativa dichiarazione. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario da rendere in fase di partecipazione alla gara. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento. Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

15. SUBAPPALTO

Il concorrente indica nel proprio DGUE le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l'esecuzione delle lavorazioni

maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 53 della Legge 6/11/2012 n. 190 l'appaltatore intenda ricorrere al subappalto o al subcontratto, l'operatore economico subappaltatore o subcontraente deve essere in possesso dell'iscrizione alla White List della Prefettura competente per territorio. Il Concessionario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente concedente dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Ai sensi dell'art. 119, comma 5, del Codice, qualora l'affidatario abbia dichiarato di avvalersi del subappalto, dovrà trasmettere all'Ente concedente, almeno (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni il contratto di subappalto. Contestualmente dovrà trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103. L'Ente concedente verificherà la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

16. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. Ai fini del soccorso istruttorio verrà assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché l'eventuale documentazione da trasmettere tramite piattaforma. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

17. SOPRALLUOGO

Per la partecipazione alla seguente procedura è prevista l'effettuazione di un sopralluogo obbligatorio in autonomia, senza personale dell'Ente. Gli Operatori Economici partecipanti sono comunque tenuti a dichiarare di aver tenuto conto di tutte le circostanze generali e particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione della propria offerta nonché delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli

eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi da eseguire. Gli Operatori Economici partecipanti sono altresì tenuti a dichiarare di aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla Concessione. Il Concessionario non può pertanto eccepire durante la progettazione, esecuzione dei lavori e la gestione dell'opera, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, in quanto noti o conoscibili alla data di sottoscrizione del contratto in ragione delle predette attività, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi.

18. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presentazione dell'offerta dovrà essere effettuata, a pena di inammissibilità della stessa, esclusivamente mediante il portale del MePa con le prescrizioni tecniche ivi previste. Le richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate sino al termine indicato sul portale MePa. Le richieste tardive o pervenute a mezzo canali diversi non saranno prese in considerazione. La risposta alla richiesta di offerta mediante caricamento a sistema dell'offerta sottintende l'accettazione integrale da parte del concorrente di tutte le condizioni e le clausole contenute nei documenti di gara. La documentazione a corredo dell'offerta dovrà essere inserita nelle seguenti buste virtuali secondo le specifiche tecniche dettate dal MePa.

Nella presente procedura si fa ricorso all'istituto dell'inversione procedimentale ai sensi dell'art.107 comma 3 del D. Lgs. 36/2023 pertanto l'ordine di apertura delle buste sarà il seguente:

1. "BUSTA TECNICA";
2. "BUSTA ECONOMICA"
3. "BUSTA AMMINISTRATIVA";

Tutte le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo Procuratore. Tutti i documenti devono essere firmati digitalmente pena esclusione dal legale rappresentante o Procuratore autorizzato alle gare. Il dichiarante dovrà allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti). Ove la documentazione fosse sottoscritta da un procuratore, il Procuratore medesimo dovrà allegare copia conforme all'originale della relativa procura. La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione in lingua italiana autocertificata ai sensi del DPR 445/2000. L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste amministrativa e tecnica è causa di esclusione. La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa

qualsivoglia responsabilità della S.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte. In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera la S.A. da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Portale.

19. BUSTA AMMINISTRATIVA

Nella "Busta Amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti utilizzando, i moduli predisposti dalla stazione appaltante:

1. Allegato A – Domanda di Partecipazione;
2. Allegato B – Dichiarazione di avvenuto sopralluogo;
3. Allegato C – Dichiarazione di insussistenza motivi di esclusione;
4. Allegato D – Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
5. Allegato E – DGUE;

Inoltre va prodotta la seguente documentazione

- ☐ Attestazione delle specifiche qualificazioni per le lavorazioni previste e/o offerte;
- ☐ Copia della Procura (unicamente nel caso in cui l'offerta sia presentata da un soggetto diverso dal legale rappresentante della Ditta concorrente), anche in semplice copia fotostatica accompagnata da una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (e smi), che confermi la persistenza del conferimento dei poteri di rappresentanza, accompagnata da copia fotostatica del documento d'identità valido del sottoscrittore.
- ☐ Attestazione possesso delle certificazioni di qualità;
- ☐ Dichiarazione di avvenuto assolvimento imposta di bollo;
- ☐ Garanzia provvisoria;
- ☐ Comprova avvenuto pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- ☐ Dichiarazioni e documenti in caso di Avvalimento ai sensi dell'art. 104 del D. Lgs. n.36/23 e ss.mm.ii ;
- ☐ Dichiarazioni e documenti in caso di RTI ai sensi degli artt. 65-66 del D. Lgs. n. 36/23 e ss.mm.ii;
- ☐ Certificazioni relative ai requisiti di idoneità professionale;
- ☐ Certificazioni relative ai requisiti di capacità economica e finanziaria;
- ☐ Certificazioni relative ai requisiti di capacità tecnica e professionale;
- ☐ Dichiarazioni di cui all'art. 102, c. 1 del D. Lgs. n. 36/23 e ss.mm.ii.

Tutte le citate dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 (e smi) e dalle stesse possono derivare conseguenze penali di cui all'art. 76 del medesimo DPR 445/2000 (e smi) in caso di dichiarazioni mendaci. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 96, c. 15, del D.Lgs. n. 36/23 (e smi) nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.

20. OFFERTA TECNICA

L'Offerta Tecnica deve essere costituita, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione:

- *Relazione Tecnica* che dettagli le modifiche/migliorie apportate dal concorrente al progetto di fattibilità tecnica ed economica predisposto dal promotore ed approvato dalla stazione appaltante (max 5 fogli formato A4 per tutti i macrocriteri indicati in tabella);
- *Tavole grafiche* esplicative delle migliorie proposte (max 5 tavole grafiche formato A3 per tutti i macrocriteri indicati in tabella).

Nei suddetti documenti non dovranno, a pena di esclusione dalla gara, essere inseriti dati e/o riferimenti economico finanziari di alcun tipo

- *Allegati previsti ai sensi dell'art. 193, comma 1) del D. Lgs 36/2023:*

1. Bozza di convenzione;
2. Documento di specificazione delle caratteristiche del servizio - piano gestionale.

La Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione esclusivamente di quanto offerto in considerazione degli elementi di valutazione e relativi criteri stabiliti e terrà conto esclusivamente delle misure migliorative.

Si precisa che:

- nessun onere di progettazione verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte presentate;
- le soluzioni migliorative tecniche – fermo restando che non dovranno comunque alterare la natura e la destinazione delle singole parti dell'opera – dovranno essere finalizzate a migliorare la manutenzione, durabilità, sostituibilità, compatibilità e controllabilità nel ciclo di vita dei materiali e dei componenti, e, quindi, finalizzate ad ottimizzare il costo globale di costruzione, manutenzione e gestione.

Le migliorie proposte in sede di offerta tecnica, in caso di aggiudicazione, costituiranno parte integrante del progetto definitivo ed esecutivo e delle prestazioni di contratto. In ogni caso il concorrente rimane obbligato - ove risultasse aggiudicatario - ad ottenere le autorizzazioni integrative eventualmente necessarie che Enti o Amministrazioni terze dovessero richiedere ai fini della realizzazione delle opere modificate dalle varianti introdotte, senza che ciò possa comportare un allungamento dei tempi contrattuali offerti o maggiori oneri per la Stazione Appaltante. Una volta divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva l'aggiudicatario dovrà provvedere al completo adeguamento di tutta la documentazione di progetto, comprensiva anche del PSC, alle proposte riportate in offerta, anche per quelle parti dell'opera potenzialmente coinvolte dall'intervenuta miglioria progettuale e i costi per tale operazione sono esclusivamente a suo carico.

Tutta la documentazione di cui sopra, sarà esaminata e valutata prima delle offerte economiche, da un' apposita Commissione Giudicatrice, che attribuirà, a suo insindacabile giudizio, il punteggio relativo al parametro qualità sulla base degli elementi dettagliati in tabella*.

| TABELLA ESPLICATIVA DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA | | | | | |
|--|---|--|------------|---------|--------|
| MACROCRITERIO | SUB CRITERIO | | PESO | | |
| | | | SPECIFICHE | SUBPESO | TOTALE |
| VALORE ARCHITETTONICO, ESTETICO E FUNZIONALE DELLA PROPOSTA RISPETTO AL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA | PUNTO 5 P.F.T.E. | REALIZZAZIONE DI NUOVI OSSARI, LOCULI E CINERARI | A | 8 | 50 |
| | PUNTO 6 P.F.T.E. | LAVORAZIONI RELATIVE AL RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEI LOCULI ESISTENTI | B | 10 | |
| | PUNTO 7 P.F.T.E. | OPERE PREVISTE PER IL RIFACIMENTO BAGNI | C | 8 | |
| | PUNTO 8 P.F.T.E. | MIGLIORIE SU IMPIANTO ELETTRICO, DI ALLARME E DI VIDEOSORVEGLIANZA | D | 8 | |
| | PUNTO 9 P.F.T.E. | INTERVENTI DI RECUPERO DEL CIMITERO DEI BAMBINI | E | 8 | |
| | PUNTO 10 P.F.T.E. | RIPRISTINO PARCHEGGIO ESTERNO | F | 8 | |
| QUALITÀ DEL MODELLO GESTIONALE E MANUTENTIVO | CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ AZIENDALE INCLUSO IL PERSONALE | | G | 4 | 12 |
| | SERVIZI COMPLEMENTARI QUALI: SISTEMI INNOVATIVI PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'UTENZA; | | H | 2 | |
| | PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ MANUTENTIVE DEL VERDE, DEI MANUFATTI EDILIZI E DEGLI IMPIANTI, VOLTI A GARANTIRE IL LORO PERFETTO FUNZIONAMENTO E LA PIENA EFFICIENZA FINO AL TERMINE DELLA CONCESSIONE | | I | 6 | |
| ASPETTI AMBIENTALI E SOCIALI | ATTIVAZIONE DI UN PIANO DI RISPARMIO ENERGETICO | | L | 3 | 18 |
| | INFORMATIZZAZIONE, CATALOGAZIONE, TOPONOMASTICA | | M | 6 | |
| | FACILITAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ E VISITABILITÀ ANCHE MEDIANTE FORNITURA DI ATTREZZATURE IDONEE | | N | 6 | |
| | CONVENZIONI PARTICOLARI RISERVATE AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE | | O | 3 | |

| | |
|--------|----|
| TOTALE | 80 |
|--------|----|

Elenco delle specifiche per la valutazione ed attribuzione dei punteggi:

A = Saranno valutate positivamente le proposte sulle costruzioni ex novo dei manufatti cimiteriali finalizzate a migliorare la fruizione, l'immagine ed il decoro del cimitero;

B = Saranno valutate positivamente soluzioni che garantiscano una maggiore durabilità nel tempo dei manufatti;

C = A titolo esemplificativo saranno valutati positivamente: Trattamenti antimuffa sulle murature atti a garantire la durabilità degli interventi;

D = A titolo esemplificativo saranno valutati positivamente:

espandibilità: i sistemi adottati nella realizzazione dovranno essere aperti all'implementazione con nuove tecnologie e all'incremento dei punti di ripresa; a questo scopo verranno privilegiate soluzioni di modularità e programmabilità delle apparecchiature;

scalabilità: prevedendo l'installazione di apparecchiature in grado di adeguarsi a nuovi standard video e di comunicazione;

omogeneità: tutte le apparecchiature e le soluzioni adottate, compreso il sistema di registrazione, dovranno essere tecnologicamente omogenee;

E = A titolo esemplificativo saranno valutati positivamente: qualità dei materiali utilizzati rispetto a vialetti, pergolato, illuminazione e ripristino lapidi

F = A titolo esemplificativo saranno valutati positivamente: miglioramento impianto di illuminazione, recinzione analoga a quella dell'area archeologica confinante

G = Sarà assegnato un punto per ciascuna certificazione posseduta fino ad un massimo di 2. Sarà inoltre valutata positivamente la presenza di addetti con specifiche qualifiche che opereranno all'interno del complesso cimiteriale lungo tutta la durata della concessione

H = Sarà valutata positivamente l'adozione di particolari sistemi di informazione e comunicazione con il cittadino

I = Sarà valutata positivamente la calendarizzazione degli interventi inclusi gli intervalli di tempo relativi a tutte le manutenzioni all'interno del complesso cimiteriale

L = Sarà valutata positivamente l'introduzione di buone pratiche nei vari spazi del complesso cimiteriale

M = Sarà valutata positivamente l'introduzione di soluzioni tecnologiche avanzate per la digitalizzazione dei dati cimiteriali nonché per un sistema di identificazione chiara e univoca di cappelloni, aree o campi

N = Sarà valutata positivamente l'istituzione di un punto accoglienza di disabili per consentire loro di facilitare l'accesso alle tombe dei propri defunti

O = Sarà valutata positivamente l'attivazione di convenzioni per la riduzione sui costi delle operazioni cimiteriali a favore di soggetti a carico di associazioni di volontariato e simili

21. OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica firmata digitalmente, deve indicare, a pena di esclusione, la percentuale dell'aggio in rialzo rispetto all'1%, dei ricavi complessivi annui espresso in cifre ed in lettere. Quale articolazione delle voci che concorrono a determinare l'offerta l'Operatore Economico dovrà inserire a sistema, in aggiunta all'offerta economica, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

a) *Piano economico-finanziario della concessione*, asseverato dai soggetti di cui all'art. 193, del D. Lgs.36/2023 e ss.mm.ii. (istituto bancario o società di servizi). Il piano economico-finanziario dovrà essere coerente con l'offerta presentata di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale della concessione. Il piano economico-finanziario dovrà indicare, a pena di esclusione, l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo dei diritti sulle opere di ingegno, di cui all'art. 2578 cc; tale importo non può superare il 2,5% del valore dell'investimento. Nello specifico il Piano Economico e Finanziario:

- ✓ dovrà essere elaborato in coerenza con l'offerta tecnica ed economica formulata dal concorrente e dovrà attestare l'equilibrio economico e finanziario della proposta, la coerenza e la sostenibilità dell'offerta sotto il profilo dei ricavi attesi e dei relativi flussi di cassa in rapporto ai costi di produzione, gestione e a gli oneri finanziari con indicazione specifica degli ammortamenti previsti, in relazione alla durata della gestione;
- ✓ dovrà essere asseverato da Istituto di Credito o da Società di servizi costituite dall'Istituto di credito stesso ovvero da una società di revisione ai sensi della Legge 1966/1939;
- ✓ dovrà comprendere almeno i seguenti elementi: prospetti "conto economico", "Stato patrimoniale" e "Flussi di cassa". Nei predetti prospetti dovranno essere indicati, tra gli altri, gli eventuali investimenti previsti (ad esempio per attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio) nonché le relative forme di finanziamento. Il PEF dovrà inoltre indicare i valori del valore attuale netto (VAN) e del tasso interno rendimento (TIR) del DSCR e del LLCR;
- ✓ una relazione economica che dovrà suffragare tutte le stime contenute nel PEF con motivazioni di mercato e di efficacia che dimostrino attendibilità e realismo.
- ✓ dichiarazione sostitutiva, in coerenza con il PEF presentato, riguardante l'importo delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta nel rispetto dei limiti di cui all'art. 193, comma 8 del Codice.

b) *Calcolo sommario della spesa*;

c) *Quadro economico*;

d) *Cronoprogramma*.

e) *la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9 del codice*;

f) *la stima dei costi della manodopera di cui all'art. 108, comma 9 del codice*.

All'offerta economica presentata da ciascun operatore economico verrà attribuito il seguente punteggio:

| CRITERIO PER LA VALUTAZIONE | PESO |
|--|------|
| INDICAZIONE PERCENTUALE DELL'AGGIO IN RIALZO | 20 |

22. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione è effettuata con il criterio “dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”, ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. 36/23, nonché sulla base delle disposizioni contenute nel presente disciplinare, in base ai criteri e modalità di valutazione riportati di seguito:

| PUNTEGGIO MASSIMO | |
|-------------------|----|
| OFFERTA TECNICA | 80 |
| OFFERTA ECONOMICA | 20 |

23. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

Il metodo di calcolo del punteggio totale che sarà impiegato dalla commissione di gara è il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$Pi = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

Pi = punteggio concorrente i-esima;

n= numero totale dei requisiti

W i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)

Vai= coefficiente della prestazione offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.

La commissione dopo aver attribuito ai singoli sub-criteri il coefficiente per ciascun concorrente calcola la media aritmetica tra i coefficienti attribuiti.

Se nel singolo sub-criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato proporzionalmente attribuendo il valore uno(1) al coefficiente più alto.

24. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale, la Commissione Giudicatrice calcola la media aritmetica dei coefficienti variabili da zero ad uno attribuiti da parte di ciascun Commissario a ciascun criterio / sub-criterio sulla base della seguente rispondenza:

| GIUDIZIO | PUNTI ASSEGNATI | INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA VALUTAZIONE |
|-----------------------|-----------------|---|
| Non adeguato | 0 | Descrizioni lacunose che denotano scarsa rispondenza della proposta rispetto ai subcriteri individuati dalla stazione appaltante. Mancato riferimento esplicito agli elementi caratterizzanti il PFTE. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano poco chiari e scarsamente dettagliati. |
| Parzialmente adeguato | 0.25 | Descrizioni parzialmente rispondenti ai subcriteri individuati dalla stazione appaltante in riferimento agli elementi caratterizzanti il PFTE. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano completamente chiari, in massima parte analitici ma comunque relativamente significativi. |
| Adeguato | 0.50 | Descrizioni appena esaurienti o, pur esaurienti, non del tutto complete in riferimento agli elementi caratterizzanti il PFTE. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano abbastanza chiari, in massima parte analitici ma comunque significativi. |
| Buono | 0.75 | Descrizioni complete dei temi richiesti, con buona rispondenza agli elementi caratterizzanti il PFTE. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano chiari, analitici e significativi. |
| Ottimo | 1.0 | Descrizioni eccellenti del tutto aderenti ai subcriteri individuati in riferimento agli elementi caratterizzanti il PFTE. La relazione tecnica è più che esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del parametro considerato. |

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

25. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio attribuito all'offerta economica sarà calcolato tramite una interpolazione lineare tra il valore dell'aggio minimo offerto e quello massimo.

In simboli:

$$V_x = R_x/R_{\max}$$

V_x = Coefficiente della Prestazione dell'offerta (x) Variabile tra 0 (nessun Aggio) e 1 (Aggio massimo offerto)

R_x = Aggio Offerto dal concorrente x

R_{max} = Aggio massimo offerto tra i concorrenti

L'attribuzione dei punteggi è calcolata fino alla seconda cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

26. METODO PER IL CALCOLO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE Più VANTAGGIOSA

Ai concorrenti ammessi all'apertura dell'offerta economica, sarà assegnato un punteggio totale ottenuto sommando il punteggio dell'offerta tecnica + punteggio dell'offerta economica e sarà stilata la graduatoria finale.

27. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte dal RUP. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

28. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La commissione procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente bando e disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio se necessario;
- disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

29. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e/o sub

criteri e le formule indicati nel bando e disciplinare di gara. Al termine delle operazioni di cui sopra, la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche. La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e a successiva valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul tecnico. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 15 giorni. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria. L'offerta è esclusa in caso di:

- a) mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- b) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- c) presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

29. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

In applicazione a quanto disposto dall'art. 110 sono considerate anormalmente basse le offerte che superano i 4/5 del punteggio tecnico e del punteggio economico. La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa. Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

30. AGGIUDICAZIONE

Sulla base delle risultanze della Commissione Giudicatrice, il RUP formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala, come disposto dall'art. 17, comma 5 del Codice, e procede con la verifica del possesso dei

requisiti prescritti dal presente disciplinare di gara. La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa. Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP del Comune ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

31. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DELLA CONVEZIONE

Il Responsabile per la fase di affidamento, sulla base delle risultanze della Commissione Giudicatrice, formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala, come disposto dall'art. 17, comma 5 del Codice, e procede con la verifica del possesso dei requisiti posseduti dall'operatore economico, prescritti dal presente disciplinare. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione. L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria. Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Ai sensi dell'art. 193, comma 8, del Codice nel caso in cui il Promotore non risulti aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il Promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta presentata, così come risultante dal piano economico-finanziario asseverato agli atti di gara e contenuto nei limiti indicati nello stesso comma 8 dell'art. 193. Se il Promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del Promotore, dell'importo delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione dell'offerta nei limiti indicati nello stesso comma 8 dell'art. 193.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Come disposto dall'art. 17, comma 6 del Codice, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione della convenzione. Come disposto dagli art. 18, comma 3, e 55, comma 1, del Codice, il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 30 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice. A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso. Qualora sia stata autorizzata, anche prima della stipula del Contratto, l'esecuzione del servizio, per motivate ragioni secondo quanto previsto dall'art. 17 comma 8 del Codice, ovvero qualora sussistano ragioni di urgenza di cui al comma 9 del medesimo articolo, l'aggiudicatario si impegna a darne esecuzione. La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione così come disposto dall'art. 106, comma 10, del Codice. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione della convenzione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice. L'affidatario comunica all'Amministrazione aggiudicatrice, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. La convenzione è stipulata in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante. Le spese obbligatorie relative alla procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione della convenzione.

32. ULTERIORI INFORMAZIONI

La Stazione Appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro; si riserva inoltre sua discrezionale ed insindacabile scelta, di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto senza che l'offerente possa avanzare in merito alcuna pretesa. La stazione appaltante si riserva di sospendere la procedura di cui al presente disciplinare in qualunque momento e, quindi, di

non procedere all'aggiudicazione della gara ovvero, in caso di avvenuta aggiudicazione, di non procedere alla stipula del contratto di appalto. È escluso in ogni caso qualsiasi indennizzo a favore degli operatori economici nelle predette ipotesi di non aggiudicazione o di non stipula del contratto di appalto. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 108, c. 10 del D. Lgs 36/23. È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto. L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione appaltante. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato non prima che siano decorsi 35 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione alle ditte ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs 36/23. Le spese relative alla stipula del contratto sono a carico dell'aggiudicatario. La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti. Le spese relative alla pubblicazione del bando sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 5 del DM 2.12.2016.

Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 36/23 e ss.mm.ii., la stazione appaltante, fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 del medesimo articolo, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. n. 36/23 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, le stazioni appaltanti interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. (NB La stazione appaltante può prevedere che il nuovo affidamento avvenga alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato). In fase di esecuzione si applica l'allegato II.14 al D. Lgs 36/23 e smi. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese per il rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento all'attuazione delle disposizioni previste nel D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. relative alla salute e sicurezza dei lavoratori dipendenti dell'Appaltatore, le spese relative agli obblighi di trasparenza e pubblicità, nonché le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari.

33. DIRITTO DI PRELAZIONE DEL PROMOTORE

Ai sensi dell'art. 193 co. 12 del D. Lgs 36/23 e ss.mm.ii. se il promotore non risulta aggiudicatario della presente procedura può esercitare il diritto di prelazione entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la

predisposizione della proposta, comprensive anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. L'importo complessivo delle spese rimborsabili non può superare il 2,5% del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui sopra.

34. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Santa Maria Capua Vetere.

35. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La stazione appaltante, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, tratta i dati personali conferiti esclusivamente ai fini del corretto e completo svolgimento della presente procedura di gara, e ciò ai sensi e per gli effetti della normativa di settore vigente ed applicabile ed in particolare ai sensi del D.Lgs n. 36/23 e ss.mm.ii. e dell'art. 6, c. 1, lett. c) ed e) e dell'art. 13 del Regolamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - RGDP. La stazione appaltante tratta i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento con modalità informatiche e/o manuali tali da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento della procedura. Potranno venire a conoscenza dei dati personali esclusivamente i soggetti, quali dipendenti e collaboratori, anche esterni, del Titolare, che agiscono in qualità di Responsabili o Soggetti autorizzati al trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento. L'interessato potrà esercitare in qualsiasi momento presso il titolare del trattamento, i diritti di cui agli artt. 12 e 15-22 del GDPR consultabili nella sezione Privacy del sito istituzionale alla pagina www.comune.mondragone.ce.it con le modalità ivi indicate, inoltre, ai sensi dell'art. 77 GDPR, potrà proporre reclamo all'autorità di controllo (www.garanteprivacy.it/) secondo le procedure previste.

36. NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Bando Disciplinare di gara, si farà riferimento alla disciplina contenuta nel D. Lgs 36/23 e ss.mm.ii. e nel Regolamento e, più in generale, alla vigente normativa.